



**COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 32 del 27.09.2022**

**Riferita alla proposta n. 391**

---

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA EX ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016. ANNO 2021. RAZIONALIZZAZIONE .

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre alle ore 19:00 e ss., nel Comune di Campofelice di Fitalia e nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio comunale in data 22.09.2022 con nota prot. n. 4749, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal Segretario comunale ad inizio seduta risultano, rispettivamente, presenti ed assenti i seguenti Consiglieri comunali:

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE/ASSENTE</b>
1	MELI ROSOLINO	Presente
2	TAVOLACCI GAETANA	Presente
3	REALMUTO ANTONINO	Presente
4	CANINO CIRO	Presente
5	LA MATTINA ANTONINO	Presente
6	LA BARBA SALVATORE	Presente
7	GIORDANO CALOGERO	Presente
8	CUTTITTA FRANCESCO	Presente
9	ALONGI GIAMPIERO	Assente
10	LO IACONO GIUSEPPE	Presente

**PRESENTI: N. 9**

**ASSENTI: N. 1**

Assume la Presidenza MELI ROSOLINO.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sebastiano Emanuele Furitano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/86 e ss.mm.ii., dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



## COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 391 DEL 07.09.2022

OGGETTO:	RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA EX ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016. ANNO 2021. RAZIONALIZZAZIONE
----------	--

*Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO sottopone la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.*

**RICHIAMATO** IL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, CHE COSTITUISCE IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP O TESTO UNICO);

**ESAMINATO** IL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 (DECRETO CORRETTIVO);

**CONSIDERATO** CHE, IN BASE A DETTA NORMATIVA, GLI ENTI PUBBLICI, COMPRESI I COMUNI, NON POSSONO MANTENERE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE, ANCHE DI MINORANZA, IN SOCIETÀ CHE HANNO PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE LORO FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 4, COMMA 1, TUSP);

**CONSIDERATO** CHE GLI ENTI PUBBLICI, FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA INDICATO, POSSONO MANTENERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INDICATE DALL'ART. 4, COMMA 2, TUSP, VALE A DIRE AVENTI AD OGGETTO UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

*“A) PRODUZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE, IVI INCLUSA LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI FUNZIONALI AI SERVIZI MEDESIMI;*

*B) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA SULLA BASE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA FRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016;*

*C) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN’OPERA PUBBLICA OVVERO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO D’INTERESSE GENERALE ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI PARTENARIATO DI CUI ALL’ARTICOLO 180 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, CON UN IMPRENDITORE SELEZIONATO CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 17, COMMI 1 E 2;*

*D) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI ALL’ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI O ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DELLA RELATIVA DISCIPLINA NAZIONALE DI RECEPIMENTO;*

*E) SERVIZI DI COMMITTENZA, IVI INCLUSE LE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIE, APPRESTATI A SUPPORTO DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO E DI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016”.*

**TENUTO CONTO** CHE SONO AMMESSE, IN DEROGA ALLA PREVISIONE DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 4 DEL RICHIAMATO DECRETO, LE PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLE SOCIETÀ IL CUI OGGETTO SOCIALE PREVEDA ESCLUSIVAMENTE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI STESSE, E CIÒ AL SOLO FINE DI OTTIMIZZARE E VALORIZZARE L’UTILIZZO DI BENI IMMOBILI FACENTI PARTE DEI RISPETTIVI PATRIMONI, TRAMITE IL CONFERIMENTO A DETTE SOCIETÀ DI BENI IMMOBILI ALLO SCOPO DI REALIZZARE UN INVESTIMENTO SECONDO CRITERI PROPRI DI UN QUALSIASI OPERATORE DIMERCATO (ART. 4, COMMA 3, TUSP).

**RILEVATO** CHE, PER EFFETTO DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PUBBLICHE, IL COMUNE DEVE EFFETTUARE ANNUALMENTE UNA ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI DETIENE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE, DEFINENDO, OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 20 DEL CITATO DECRETO, UN PIANO DI RIASETTO PER LA LORO RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE O SOPPRESSIONE, ANCHE MEDIANTE MESSA IN LIQUIDAZIONE O CESSIONE (ART. 20, COMMA 1, TUSP).

**RILEVATO** CHE DEVONO ESSERE OGGETTO DI UN PIANO DI RIASETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE O SOPPRESSIONE, ANCHE MEDIANTE LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ O LA CESSIONE, LE PARTECIPAZIONI SOCIALI RISPETTO ALLE QUALI SI VERIFICA UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

**A) PARTECIPAZIONI NON RICONDUCIBILI AD ALCUNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 4, T.U.S.P., SOPRA RICHIAMATO;**

**B) PARTECIPAZIONI CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5, COMMI 1 E 2, T.U.S.P., E QUINDI PER LE QUALI NON SI RAVVISA LA NECESSITÀ DEL MANTENIMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE, ANCHE SUL PIANO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E IN CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DESTINAZIONE ALTERNATIVA DELLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE OVVERO DI GESTIONE DIRETTA OD ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO, NONCHÉ DELLA COMPATIBILITÀ DELLA SCELTA CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA E DI ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA;**

**C) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ PRIVE DI DIPENDENTI O CHE HANNO UN NUMERO DI AMMINISTRATORI SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI;**

**D) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ANALOGHE O SIMILI A QUELLE SVOLTE DA ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE O SVOLTE DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI;**

E) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CHE, NEL TRIENNIO PRECEDENTE, CIOÈ NEGLI ANNI 2018-2020, HANNO CONSEGUITO UN FATTURATO MEDIO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO 1.000.000;

F) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DIVERSE DA QUELLE COSTITUITE PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO D'INTERESSE GENERALE, CHE HANNO PRODOTTO UN RISULTATO NEGATIVO PER QUATTRO DEI CINQUE ESERCIZI PRECEDENTI;

G) NECESSITÀ DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO;

H) NECESSITÀ DI AGGREGAZIONE DI SOCIETÀ AVENTI AD OGGETTO LE ATTIVITÀ CONSENTITE DALL'ART. 4 DEL TUSP.

**CONSIDERATO** CHE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO DEVONO ESSERE APPLICATE TENENDO CONTO DELL'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, NONCHÉ DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dell'anno precedente, predisponendo un piano di riassetto anche mediante cessione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 20, ovvero non ricorrano i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 T.U.S.P.

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**EVIDENZIATO** che, in base alla normativa richiamata, le attività di ricognizione e revisione ordinaria afferiscono sia alle partecipazioni societarie dirette sia a quelle indirette.

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) e g) TUSP, le partecipazioni indirette sono quelle detenute in una società per il tramite di società controllata o di organismi contrattati dall'Ente, ossia le società in house soggette a controllo analogo, anche congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

**DATO ATTO** che il Comune di Campofelice di Fitalia non detiene alla data del 31.12.2021 partecipazioni societarie indirette, atteso che le società in house soggette a controllo analogo, di cui l'Ente detiene partecipazioni, non hanno a loro volta partecipazioni in aziende e società.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2021 recante "Revisione delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n.100, art. 26 – Ricognizione partecipate possedute . Individuazione partecipazioni da alienare. Conferma risultati revisione per anno 2020", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12/05/2022 recante "Bilancio Consolidato esercizio 2021 – Individuazione degli entri e società da includere nel gruppo "Comune di Campofelice di Fitalia " e nel perimetro di riferimento " ;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/04/2022 è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12/07/2022 è stato approvando il Bilancio di Previsione 2022-2024;

**DATO ATTO** che le società partecipate direttamente dal Comune di Campofelice di Fitalia alla data del 31.12.2021 sono le seguenti:

<b>Società Partecipata</b>	<b>S.R.R.</b>
Ragione Sociale	Società Regolamentazione Servizio Rifiuti
Quota Partecipazione	0,313%
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti

Composizione	Società interamente Pubblica
<b>Società Partecipata</b>	<b>CO.IN.R.E.S ( In Liquidazione)</b>
Ragione Sociale	Consorzio di Comuni
Quota Partecipazione	0,313 %
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Composizione	Società interamente Pubblica
<b>Società Partecipata</b>	<b>AMAP S.P.A.</b>
Ragione Sociale	Società Per Azioni a capitale interamente pubblico
Quota Partecipazione	0,06
Finalità della Società	Gestione Servizio Idrico Integrato
Composizione	Società interamente Pubblica
<b>Società Partecipata</b>	<b>G.A.L. Metropoli Est</b>
Ragione Sociale	Società a responsabilità limitata mista con scopo consortile
Quota Partecipazione	5,66 Euro
Finalità della Società	Agenzia di Sviluppo
Composizione	Partenariato Pubblico-Privato

**RILEVATO** che nell'alveo degli enti partecipati ed oggetto della presente revisione ordinaria, non vi rientra, per espressa previsione normativa (art. 1, c. 4, del d. lgs. n. 175/2016), la partecipazione societaria in SRR, in quanto prevista da specifica disposizione di legge (art. 6 della L.R. n.9/2010);

**RICORDATO** che l'obiettivo perseguito dal Legislatore con la disciplina di cui al T.U.S.P è quello di porre un argine a fenomeni di partecipazione degli Enti Locali in organismi societari non strettamente necessari all'erogazione di servizi di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti stessi, in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi in termini di sostenibilità della finanza pubblica;

**CONSIDERATO** che, seppur l'ambito applicativo delle richiamate disposizioni non risulta espressamente esteso a Enti non strutturati in forma societaria, i principi e le regole ivi contenuti

devono ritenersi vevoli per qualsiasi forma di partecipazione pubblica in organismi strumentali costituiti per la gestione imprenditoriale di servizi pubblici locali, con conseguente estensione nei loro confronti degli obblighi di dismissione ivi previsti;

**RICHIAMATO** a riguardo parere n. 123/2019 della Corte dei Conti – sez. Reg. di controllo per le Marche secondo cui, seppur con riferimento a una specifica disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016, la normativa in argomento, attese le finalità di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica dalla stessa perseguite, deve ritenersi estensibile anche ai Consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale.

**ATTESO** che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno spesso qualificato quale motivo di rilievo l'inerzia delle Amministrazioni Locali a procedere a dismissioni di organismi partecipati (in grave perdita o privi di dipendenti o chiamati a svolgere attività analoghe o similari ad altri Enti o società presenti nel medesimo territorio);

**PRESO ATTO** della **Relazione Tecnica**, redatta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, contenente l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 T.U.S.P..

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

## **PROPONE**

- I. Di prendere atto e **approvare la Relazione Tecnica**, redatta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, contenente l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal

Comune di Campofelice di Fitalia alla data del 31.12.2021, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato **A**).

- II. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 4, del d. lgs. n. 175/2016, non rientrano nell'alveo degli enti partecipati ed oggetto della presente revisione ordinaria le partecipazioni societarie detenute da questo Ente in S.R.R. Palermo provincia Est in quanto previste in base a specifiche disposizioni di legge e che pertanto verranno mantenute.
  
- III. Di mantenere le partecipazioni societarie detenute in:
  - G.A.L. Metropoli Est
  - AMAP S.P.A.
  - COLN.R.E.S in Liquidazione;
  
- IV. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
  
- V. Di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario:
  - di procedere alla trasmissione tempestiva della presente deliberazione alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti;
  - di procedere alle comunicazioni relative agli esiti della presente ricognizione ordinaria, mediante compilazione dell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).
  
- VI. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare tempestivamente le attività funzionali alla razionalizzazione;
  
- VII. di dare mandato al messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91, e in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti;



## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

### Il Presidente

dà lettura della proposta deliberativa:

Espone il Responsabile del Settore Finanziario, dott. Camarda

### IL CONSIGLIO COMUNALE

all'**unanimità dei presenti** (Meli, Tavolacci, Realmuto, Canino, La Mattina, La Barba, Giordano, Cuttitta, Lo Iacono).)

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione.

Con separata votazione con voti **unanimesi dei presenti** (Meli, Tavolacci, Realmuto, Canino, La Mattina, La Barba, Giordano, Cuttitta, Lo Iacono).

### DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91

Letto, confermato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio**  
MELI ROSOLINO

**Il Consigliere anziano**  
TAVOLACCI GAETANA

**Il Segretario comunale**  
Sebastiano Emanuele Furitano

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.campofelicedifitalia.pa.it> per 15 giorni consecutivi, dal 28.09.2022 al 13.10.2022, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

**Il Messo comunale**

\_\_\_\_\_

**Il Segretario comunale**

\_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.09.2022  
[ x ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante.  
[ ] in quanto decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

**Il Segretario comunale**

\_\_\_\_\_